

## TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

La disciplina è contenuta nel D.P.R n. 1032/1973 e s.m.i.

Si tratta di una somma “una tantum” corrisposta ai funzionari, al momento della cessazione dal servizio, con almeno un anno di servizio. L’interessato trova il contributo per l’indennità di buonuscita come ritenuta del 2.50% su alcune voci per l’80% delle stesse, su altre per il 60% (dirigenti). L’ammontare dell’indennità di buonuscita si ottiene moltiplicando le voci utili indicate nell’ultima busta paga rispettivamente per l’80% ed il 60%.

Nel caso di frazioni di anno, vengono considerate come anno intero le frazioni superiori a sei mesi, quelle inferiori non vengono conteggiate (quindi si invita vivamente ad effettuare una verifica per eventuale integrazione di riscatto, ove possibile, al fine di **trarre il massimo vantaggio** rispetto a questa regola).

Dal 2014, per i Funzionari che hanno maturato i requisiti per il pensionamento da tale anno, le somme sulla liquidazione vengono corrisposte in scaglioni (comma 484 dell’art. 1 della legge 147/2013) così come appresso indicato.

Unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro.

In due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; prima rata 50.000 euro lordi, il rimanente con la seconda.

Tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. Prima e seconda rata da 50.000 euro e la terza per il quantum rimanente.

La seconda e la terza rata vengono pagate dopo 12 e 24 mesi dal diritto al primo pagamento.

Per i Funzionari che cessano dal servizio, ma che avevano maturato il diritto entro il 2013, le regole sono più vantaggiose. Unica soluzione fino a 90.000 euro lordi; due rate annuali, per importi complessivi lordi superiori a 90.000 euro ma inferiori a 150.000 euro (la prima rata sarà 90.000 euro e la seconda l’importo residuo da liquidare un anno dopo); tre rate annuali, per importi complessivi lordi uguali o superiori a 150.000 euro.

Non è necessario produrre alcuna istanza per ottenere la liquidazione, l’Amministrazione vi provvede d’ufficio.

I termini per la liquidazione sono perentori (sono previsti interessi oltre una finestra di dilazione -3 mesi- per il 2026 pari al 1,60%) e sono diversi, a seconda dei casi: 105 giorni in caso di cessazione per inabilità o decesso; non prima di 12 mesi (per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età; non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi, ad es. dimissioni volontarie). Il termine è di 6 mesi (art. 1<sup>22</sup> d.l. 138/2011) per i Funzionari che hanno maturato i requisiti contributivi, anagrafici e di anzianità entro il 31 dicembre 2013, ma solo se raggiungono il limite di età.

La legge n. 199/2025 (legge di bilancio) ha sostituito il termine per la liquidazione del TFS portandolo da dodici mesi a nove mesi per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2027 limitatamente ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o per il collocamento a riposo d'ufficio.

Si noti che gli assunti dal 01 gennaio 2001 ricadrebbero nel sistema di calcolo del TFR e non del TFS, ma lo stesso non è operante mancando i provvedimenti previsti dalla legge 448 del 1998.

La Corte Costituzionale si è espressa sulla questione riguardante la rateizzazione della liquidazione indicando al legislatore la necessità di provvedere al pagamento della stessa in tempi tecnici ragionevoli ed in unica soluzione, così come avveniva precedentemente all'introduzione della norma prodotta dal Governo Monti per affrontare la grave crisi finanziaria dell'epoca. La soluzione della vicenda comporta la necessità di reperire risorse finanziarie importanti, che sono state stimate in circa 4 miliardi di euro.

Nelle more della attuazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, allo stato l'interessato può ottenere la liquidazione del Trattamento di Fine Servizio in un'unica soluzione, allo scopo può rivolgersi agli enti che offrono tale prestazione (Banche ecc.) con apposita istanza ed ottenere la prestazione in tempi ragionevoli corrispondendo gli interessi richiesti. L'interessato deve produrre la certificazione del quantum rilasciata dall'INPS.